



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLE SALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

### **Art. 1 – Finalità**

1. L'Unione Terre di Castelli, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici anche mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio unionale.

2. L'uso dei suddetti locali, di cui al successivo articolo, potrà essere autorizzato anche per iniziative, promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purché non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamenti vigenti e conformemente a quanto indicato nelle successive disposizioni.

### **Art. 2 – Individuazione delle sale**

1. Le sale oggetto di concessione del presente regolamento sono le seguenti:

- a) Sala posta al II° piano e Saletta posta al III° Piano dell'edificio di Piazza Carducci, 3 a Vignola;
- b) Sala posta al II° piano dell'edificio di Via M. Tesi a Zocca;
- c) Sala "A. Montinaro" posta presso il Polo della Sicurezza a Vignola.

### **Art. 3 – Destinazione**

1. Le sale di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2, possono essere destinate alle seguenti attività:

- a. pubbliche conferenze e riunioni di cittadini ad utilità sociale;
- b. riunioni ai fini delle attività svolte dagli uffici e dai consiglieri e assessori dell'Unione;
- c. incontri politici e sindacali.

2. La Sala di cui al punto c) del precedente art. 2 può essere destinata per l'organizzazione di attività della Polizia Locale, della Protezione Civile dell'Unione e delle associazioni che operano nell'ambito della sicurezza e della protezione civile. Questa sala potrà essere utilizzata anche per l'organizzazione di attività dei Comuni facenti parte l'Unione Terre di Castelli e dell'Unione stessa.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi all'utilizzo**

1. La sale di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 possono essere utilizzate, presentando domanda su apposito modulo, oltre che da soggetti appartenenti all'Unione, anche da Enti pubblici, Enti del terzo settore, Istituzioni e altre realtà associative, Sindacati-associazioni di categoria, Cooperative, Movimenti e Partiti politici legalmente riconosciuti, gruppi di cittadini che collaborano con l'Amministrazione per attività sociali o culturali
2. La Sala di cui al punto c) del precedente art. 2 è concessa solo ai soggetti appartenenti agli Enti e/o Associazioni richiamati al precedente co. 2 dell'art. 3.
3. Tutte le sale di cui al presente regolamento non vengono concesse per culti o riti.

#### **Art. 5 – Richieste**

1. E' predisposto apposito modulo per la domanda.
2. La competenza della gestione delle sale è riservata rispettivamente alla Struttura Affari Generali per le Sale poste presso l'edificio di Piazza Carducci 3 a Vignola e alla Struttura Tecnica per le Sale poste presso l'edificio di Via Mauro Tesi a Zocca e presso il Polo della Sicurezza a Vignola.
3. Il coordinamento della gestione delle Sale è tenuto dall'Ufficio Segreteria che curerà anche la tenuta del Registro di cui al successivo art. 9. L'Ufficio Segreteria si accorderà con la Struttura Tecnica per le autorizzazioni inerenti le Sale poste rispettivamente in Via Mauro Tesi a Zocca e presso il Polo della Sicurezza a Vignola
4. Le richieste per l'utilizzo delle Sale vanno presentate al protocollo dell'Unione almeno 7 giorni prima e devono riportare tutti i dati necessari ad identificare e contattare il soggetto richiedente, il motivo per il quale si fa richiesta, l'uso a cui è destinata la Sala, ed il numero previsto dei partecipanti.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o non conforme a quanto indicato dal presente documento, il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Unione.
6. Il Responsabile della Struttura competente ha la facoltà di negare la concessione qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento, per cause di forza maggiore o per altre urgenze sopravvenute.
7. Le richieste sono accolte secondo l'ordine cronologico, con precedenza alle iniziative promosse dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7. senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale.
8. Il mancato accoglimento della richiesta dovrà essere sempre motivato.

#### **Art. 6 – Modalità di concessione**

1. In caso di esito positivo della richiesta, viene consegnata al richiedente, il giorno antecedente l'utilizzo, copia delle chiavi che deve custodire accuratamente e di cui è responsabile.
2. Non è consentita la cessione ad altri né la duplicazione delle chiavi.
3. Le chiavi devono essere riconsegnate entro il giorno feriale successivo all'utilizzo.

4. L'Unione ha la prerogativa su qualsiasi altra richiesta e le sue iniziative hanno la precedenza su ogni altro utilizzo, previo tempestivo avviso.

#### **Art. 7 – Corrispettivo di utilizzo e garanzie**

1. L'autorizzazione all'uso dei locali è subordinata al pagamento delle relative tariffe determinate sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Le sale sono concesse gratuitamente nei seguenti casi:

- agli Uffici dell'Unione e ai suoi consiglieri e assessori;
- ai rappresentanti degli enti facenti parte dell'Area Vasta Unione;
- ai soggetti e comitati locali di cittadini che collaborano alle iniziative dell'Unione;
- in occasione di iniziative, attività e/o manifestazioni promosse da Associazioni, Enti, Istituzioni o privati patrocinati dall'Unione od organizzati in collaborazione con essa;
- in occasione di iniziative, attività e/o manifestazioni promosse da Associazioni, Enti o Istituzioni di cui l'Unione faccia parte.

b) Le sale sono concesse a titolo oneroso in tutti gli altri casi.

c) Tariffe:

- Il contributo giornaliero da corrispondere, a titolo forfettario quale rimborso delle spese di gestione, per l'utilizzo delle sale per tutte le altre attività indicate all'Art. 3 comma 1 è fissato con atto della Giunta dell'Unione.
- L'utilizzo della Sala "A. Montinaro" c/o il Polo della Sicurezza a Vignola è sempre gratuito.
- Le tariffe potranno essere annualmente aggiornate, qualora se ne ravvisi la necessità, con atto della Giunta.

d) Il versamento della quota dovuta dovrà essere intestato all'Unione Terre di Castelli. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al momento del ritiro delle chiavi della Sala che potrà avvenire il giorno precedente e/o il giorno stesso dell'evento, previo appuntamento.

#### **Art. 8 – Norme d'uso**

1. Durante l'uso dello spazio, i frequentatori devono tenere un comportamento corretto e civile, senza provocare rumori molesti, danni alla struttura, agli arredi e alle attrezzature presenti, nonché sottrazione di beni.

2. I soggetti beneficiari dell'utilizzo delle strutture dell'Unione devono avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene mobile o immobile presente nei locali.

3. Può essere modificato l'allestimento standard delle sale purché esso non comporti pregiudizio agli arredi ed ai locali, ed a condizione che al termine dell'utilizzo sia scrupolosamente ripristinata ogni modifica.

4. Eventuali materiali, arredi, attrezzature che non fanno parte del corredo stabile della sala, dovranno essere messi a disposizione dal Soggetto utilizzatore. L'Unione Terre di Castelli non noleggia attrezzature per conto d'altri e non effettua servizio di segreteria.

5. Fuori e dentro la sala non potranno essere affissi striscioni, cartelli, manifesti non preventivamente concordati con l'Unione. La pubblicità non concordata sarà tolta, senza necessità di preavviso agli interessati, dal personale dell'Unione. La pubblicità autorizzata dovrà essere rimossa dai soggetti utilizzatori, al termine dell'iniziativa.

6. A coloro che non si attengono alle norme d'uso, previste in questo regolamento, potrà non essere più concesso l'utilizzo della sala, per un periodo che verrà stabilito dal Responsabile del Servizio competente, a seconda della gravità delle inadempienze con adeguata comunicazione agli interessati.

7. Il Soggetto a cui è stata concessa la sala è tenuto a risarcire i danni eventualmente arrecati; l'ammontare del danno verrà comunicato per iscritto dall'Amministrazione.

8. In via d'urgenza il Soggetto di cui sopra potrà provvedere direttamente alla riparazione con l'accordo dell'Amministrazione. Allo stesso modo verranno regolate spese non ordinarie di pulizia, che dovessero essere necessarie per il ripristino della Sala.

## **Art. 9 – Registro**

1. Presso il Servizio Segreteria è tenuto un registro nel quale vengono annotati i soggetti utilizzatori delle sale con indicazione dell'attività svolta, il giorno di consegna e di restituzione delle chiavi, nonché ogni altra utile notizia.

## **Art. 10 – Diniego e revoca**

1. La domanda può essere respinta nei seguenti casi:

- a. se richieda allestimenti che arrechino pregiudizio all'immobile o agli arredi;
- b. quando l'utilizzo contrasti con norme relative all'ordine pubblico o con gli scopi istituzionali dell'Unione e sia pregiudizievole del decoro e dell'imparzialità dell'Amministrazione;
- c. quando sia previsto per il medesimo giorno altra manifestazione già autorizzata;
- d. per iniziative che abbiano fini di promozione commerciale, per attività contrarie alla vigente legislazione, che siano contrarie ai valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto dell'Unione;
- e. nel caso di inderogabile esigenza dell'Unione.

2. La concessione è revocata in caso di inadempienza al presente regolamento, di cattivo utilizzo, di mancata cura dei beni mobili ed immobili presenti, nel caso di utilizzo al di fuori dell'orario stabilito nella concessione e comunque per il mancato rispetto delle direttive impartite dall'Unione.

## **Art. 11 – Inibizione ed esonero responsabilità**

1. Qualora si riscontrasse un uso incivile ed irrispettoso dei locali, danneggiamenti, sporcizia ecc., l'Unione può inibire a tempo determinato o indeterminato all'associazione o al soggetto privato responsabile, l'uso di strutture dell'Unione e rivalersi per i danni causati.

2. L'Unione non è responsabile per eventuali danni o furti che i beneficiari della concessione possono subire, quando tali danni non sono oggettivamente ad essa imputabili.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore, pubblicità e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è inoltre sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.